Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale » n. 85 del 9 aprile 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° aprile 1941-XIX di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie speciale « Ventennale », obbligazioni 5 per cento serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione), obbligazioni 4,50 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Genova ». — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(1351)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 189.
Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 30 novembre 1940-XIX fra l'Italia e la Danimarca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca il 30 novembre 1940:
1° Accordo commerciale;
2° Accordo di pagamento;
3° Protocollo per l'estensione dei Trattati e Accordi italo-danesi all'Unione doganale italo-albanese.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — LISSIA — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Accord commercial entre l'Union douanière italo-albanaise et le Danemark

Le *Gouvernement Italien,* au nom de l'Union douanière italo-albanaise, et le *Gouvernement Danois*, désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les marchandises originaires et en provenance de l'Italie seront admises à l'importation en Danemark dans les limites des contingents annuels fixés dans la liste n. I ci-annexée.

Art. 2.

Les marchandises originaires et en provenance du Danemark seront admises à l'importation en Italie dans les limites des contingents annuels fixés dans la liste n. II ci-annexée.

Art. 3.

Les contingents indiqués aux listes I et II sont établis pour la période d'une année.

Pendant la période de validité de l'Accord, les contingents susdits seront utilisés pour les 50 % par semestre, sauf pour les marchandises ayant caractère saisonnier. Les contingents qui n'auraient pas été épuisés dans un semestre seront transférés au semestre suivant.

L'octroi des licences sera effectué dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

Art. 4.

Dans le cas où pendant la période de validité de l'Accord les contingents fixés par l'Accord même ne correspondraient pas, pour certaines marchandises, à la possibilité des échanges entre les deux Pays, des négociations seront entamées en tout moment, dans le but d'assurer la marche des échanges mêmes dans la limite des montants prévus, moyennant la fixation de nouveaux contingents ou de contingents supplémentaires ou bien en transférant d'un contingent à l'autre le montant global non utilisé.

Art. 5.

Le présent Accord, qui remplace l'Accord commercial du 31 décembre 1938 et les documents y annexés, aura effet à partir du premier janvier 1941 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1941.

S'il n'est pas dénoncé deux mois avant son échéance il sera considéré renouvelé par tacite réconduction pour l'année suivante et ainsi de suite, sauf préavis deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 novembre 1940.

Pour l'Italie
A. GIANNINI

Pour le Danemark
OTTO WADSTED

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
BENINI

LISTE I

Liste des marchandises italiennes, à importer en Danemark

N° des marchandises suivant la liste annexée à la loi danoise sur le régime des devises	MARCHANDISES	Contingents annuels en milliers de couronnes
0104	Boyaux salés	50
0310	Pâtes alimentaires (spécialités diététiques)	25
0505, 0520	Amandes, noix et noisettes	1.300
0517	Purée de tomates	315
0521	Oranges et mandarines	1.430
0522	Fruits frais	525
0525	Conserves de fruits, gélatines, et fruits confits	105
0526	Cédrats en saumure etc.	155
0527	Pulpe de fruits pour usage industriel	105
0529	Choux-fleurs	105
0530	Oignons	155
0531	Citrons	1.175
0533	Jus de réglisse	130
0610	Tabacs bruts	1.045
0611, 0615, 0616, 0617, 0618	Riz travaillé	1.300
0702	Vins et spiritueux	835
0708	Jus de fruits et de cédrats, sirops, etc.	50
0809	Ficelles vernies	105
0810	Cordages	65
0818	Fiocco (1)	1.565
0818	Raion	1.045
0820	Fil à coudre de coton	650
0822	Fil de flocco	1.565
0823	Fil de coton	785
0823	Fil de chanvre	260
0825	Fil de raion	1.045
0825	Fil de soie naturelle	130
1002	Toile à voile et à bâche	520
1003	Tissus en laine	130
1003	Tissus en soie, raion et mixtes	915
1003	Tissus en coton	650
1007	Chapeaux et bonnets	210
1008	Rognures de feutre, capelines	260
1009	Gants en peau	15
1039	Boutons	25
1044	Bas et chaussettes en coton, raion, mixtes, etc.	105
1044	Autres produits manufacturés en laine, soie, coton, raion et mixtes	105
1422	Huile d'olive (2)	—
1504	Essences de matières odorantes	50
1611	Pipes	130
1611	Meubles	25
1809	Papier transparent (cellophane)	25
1814	Feuilles de magnolie, pommes de pin	25
1818	Extrait de châtaignier	520
2113	Produits chimico-techniques	210
2115	Matières colorantes	30
2120	Produits chimico-techniques exemptés de droits de douane	240
2218	Marbres	50
2517	Mercure	105
2604	Automobiles (3)	—
2612	Instruments optiques	50
2613	Pellicules sensibilisées	50
2614	Réveils	15
2616	Pièces de rechange pour automobiles	25
2629	Machines à coudre	25
2631	Machines à écrire	105
2631	Enregistreurs de caisse	25
2633	Accordéons et autres instruments de musique	15
2713	Machines et matériaux électriques	25
	Marchandises diverses (4)	1.500
	Total	22.200

(1) L'utilisation des contingents de flocco et de fil de flocco sera effectuée de manière à maintenir constant le rapport existant avec les contingents fixés pour le raion et le fil de raion.

(2) Le contingent sera établi dès que l'Italie sera à même d'exporter ce produit.

(3) Le contingent sera établi dès que la situation générale permettra l'importation des automobiles.

(4) Le montant affecté à la rubrique « marchandises diverses » comprend aussi les produits d'origine italienne mentionnés dans la présente liste.

LISTE II

Liste des marchandises danoises à importer en Italie

N°. du tarif italien	MARCHANDISES		Contingents annuels
4-8	Bétail	têtes	7.000
11, 18, 19	Porcs	»	8.000
24	Oeufs de volailles	lires	1.000.000
29 a)	Beurre de lait frais	»	10.500.000
ex 31	Caséine textile	»	3.000.000
33	Truites (y compris celles d'élevage destinées à la repopulation)	»	1.500.000
33	Poissons frais (y compris les harengs) .	»	4.000.000
34 a), 2	Baccalà (1)	»	—
105	Bière	»	25.000
110, 111	Eau-de-vie et liqueurs	»	50.000
127 b)	Suif et graisses animales pour l'industrie	»	800.000
ex 328	Bidons à lait et autres articles d'acier étamé pour laiterie	»	250.000
396, ex 466	Moteurs Diesel avec accessoires et pièces de rechange y compris les injecteurs pour les moteurs Diesel	»	2.150.000
ex 403	Machines à fraiser	»	560.000
ex 403	Outils à air comprimé	»	100.000
407, 460	Moulins agricoles	»	20.000
ex 418, ex 433, ex 434, ex 453, ex 466, ex 567	Machines pour ciment, machines à chaux avec accessoires et pièces de rechange (2)	»	17.500.000
ex 421	Installations centrifuges	»	500.000
422	Machines de laiterie	»	300.000
ex 426, 427	Machines pour chaussures	»	150.000
431	Pompes pour l'industrie de la construction navale	»	180.000
437	Appareils de séchage et de concentration pour citrons, etc.	»	200.000
437, 457	Machines frigorifiques	»	150.000
447, 453	Moteurs électriques de pont et treuils pour navires	»	500.000
ex 460	Machines électriques pour piquer la rouille	lires	20.000
ex 460	Machines pour la fabrication des piles .	»	80.000
ex 466	Pièces de rechange pour machines frigorifiques	»	40.000
466	Pièces de rechange	»	150.000
481	Boussoles, et autres instruments nautiques	»	40.000
ex 557, ex 565 ex 566	Briques et terre « molér »	»	200.000
ex 565	Cryolithe (3)	qx.	8.600
ex 565	Cailloux ronds de silex	lires	100.000
ex 781 a)	Pancréas (4)	»	—
ex 782	Insuline	»	1.500.000
ex 782	Sanocrysine et leotamine	»	20.000
796 c)	Peintures pour navires	»	100.000
803 b)	Colle de poisson chimigraphique	»	70.000
ex 805	Peaux brutes, légères, salées	»	2.600.000
924 a)	Semences de champ	»	800.000
924 b)	Semences potagères et de jardin	»	200.000
936	Caillettes et caille-lait (5)	»	[illegible]00.000
937	Présure (5)	»	150.000
938 b)	Boyaux salés	»	500.000
	Marchandises diverses (6)	»	10.000.000

(1) Le contingent sera établi dès que le Danemark sera à même de livrer ce produit.

(2) Dont lires 15.000.000 représentent un contingent exceptionnel pour l'année 1941.

(3) Dès que la situation le permettra ce contingent sera augmenté.

(4) Le contingent pour le pancréas sera fixé aussitôt que le Danemark sera à même de reprendre l'exportation de ce produit.

(5) Les licences d'importation de présure seront délivrées aussitôt que le Danemark sera à même d'exporter les caillettes et le caille-lait.

(6) Le montant affecté à la rubrique « marchandises diverses » comprend aussi les produits d'origine danoise mentionnés dans la présente liste.

Accord de paiement entre l'Union douanière italo-albanaise et le Royaume de Danemark

Le *Gouvernement Italien*, au nom de l'Union douanière italo-albanaise, et le *Gouvernement Danois*, désireux de régler les paiements réciproques, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Aux termes du présent Accord, on entend:

— par Union: les territoires de l'Union douanière italo-albanaise, des Possessions italiennes et de l'Afrique italienne;

— par Danemark: le territoire du Royaume de Danemark.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank, sont autorisés à régler en compensation:

1. — Les paiements provenant de l'importation dans l'Union de marchandises danoises et au Danemark de marchandises de l'Union. On entend par marchandises danoises et de l'Union les marchandises qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises d'origine de l'autre Pays.

2. — Les frais, y compris les paiements relatifs aux contrats d'assurance, se rapportant aux échanges commerciaux entre l'Union et le Danemark, les soldes causés par les règlements de comptes entre les Administrations des Postes et Télégraphes, des chemins de Fer et des Compagnies de Navigation aérienne des deux Pays, ainsi que les frais encourus en Danemark, respectivement dans l'Union, par la Légation d'Italie à Copenhague et la Légation de Danemark à Rome, et par les Consulats des deux Pays;

3.— Autres paiements, quelque soit leur caractère, à titres divers de ceux considérés aux paragraphes 1 et 2 précédents. Les transferts à titre de capitaux seront autorisés dans une limite telle que, compte tenu des transferts effectués dans les deux directions, ne soit pas depassé par an le solde de 350.000 lires à la charge de l'un ou de l'autre des deux comptes prévus à l'article 4 suivant.

Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s'appliqueront pas au règlement des frêts maritimes et des créances résultant de contrats d'assurance autres que ceux prévues à l'alinéa 2 et de traités de réassurance conclus entre des Compagnies des deux Pays, qui continueront à être réglées en devise libre.

Art. 3.

En exécution de l'art. 2 les versements des débiteurs dans l'Union et en Danemark seront effectués:

— en Italie, dans les Possessions italiennes et dans les territoires de l'Afrique italienne, en lires auprès de la Banca d'Italia; en Albanie, en francs albanais auprès de la Banca Nazionale d'Albania, agissant les banques susdites en qualité de caissiers de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour l'Italie, les Possessions italiennes et les territoires de l'Afrique italienne, respectivement pour l'Albanie;

— en Danemark, en couronnes danoises auprès de la Danmarks Nationalbank.

Art. 4.

a) Auprès de la Danmarks Nationalbank sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un compte en couronnes danoises non productif d'intérêts, au crédit duquel seront portés les montants versés par les débiteurs danois d'après les dispositions de l'art. 3;

b) auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sera ouvert au nom de la Danmarks Nationalbank un compte en lires non productif d'intérêts, au crédit duquel seront portés les montants versés par les débiteurs dans l'Union d'après les dispositions de l'art. 3.

Art. 5.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine de l'Union ou du Danemark destinées à être importées en Danemark, respectivement dans l'Union, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements dans l'Union ces avances doivent se référer à une licence l'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être inserées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Art. 6.

En ce qui concerne les versements des débiteurs, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en couronnes danoises se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire et la couronne danoise; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en couronnes danoises respectivement pour la conversion en couronnes danoises des dettes libellées en lires et en francs albanais; pour le franc albanais on tiendra compte de la parité fixe de Lit. 6,25 pour un franc albanais;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire, le franc albanais et la couronne danoise, seront converties en couronnes danoises en Danemark et en lires dans l'Union, respectivement aux cours officiels de la Bourse de Copenhague et de celle de Rome, du jour précédent celui du versement;

c) les changes ainsi appliqués ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing.

Art. 7.

Chacun des deux Instituts avisera quotidiennement l'autre Institut des montants versés. Les avis de versement indiqueront les noms du débiteur et du créancier, la date et le montant du versement, la nature de la dette, ainsi que tout autre renseignement nécessaire à identifier l'opération.

Les avis de versement se transformeront en ordres de paiement par le débit des comptes visés à l'art. 4 au moment où la disponibilité existe dans lesdits comptes.

Les avis de la Danmarks Nationalbank seront donnés en couronnes danoises, ceux de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero en lires. Pour la conversion en couronnes danoises des avis de versement émis en lires respectivement pour la conversion en lires des avis de versement émis en couronnes danoises, la Danmarks Nationalbank et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero appliqueront le cours du change fixé d'après les dispositions prévues à la lettre *a*) de l'art. 6, en vigueur le jour de l'émission de l'ordre aux caisses de paiement.

Toutefois pour les factures des exportateurs des deux pays libellées dans la monnaie nationale, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank auront la faculté de donner les avis de versement déjà convertis en couronnes danoises, respectivement en lires italiennes en appliquant pour la conversion le cours du change entre la lire et la couronne, fixé d'un commun accord d'après les dispositions prévues à la lettre *a*) de l'article 6, en vigueur le jour de l'émission de l'avis de versement.

Art. 8.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord le solde éventuel existant au Compte Général visé à l'article 3 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, du 9 juillet 1937, sera viré au compte respectif visé à l'article 4.

Art. 9.

Au cas où, faute de disponibilités en lires ou en couronnes danoises un solde exceptionnel se produisait en faveur de l'Union ou du Danemark, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à adopter dans le cadre des échanges commerciaux entre les deux Pays pour rétablir l'equilibre des comptes de clearing. A défaut d'une telle possibilité, les deux Gouvernements envisageront l'opportunité de faire recours à des compensations plurilatérales.

Art. 10.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les débiteurs et les créanciers respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 11.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank en leur qualité d'Instituts chargés de l'exécution du présent Accord, sont, dans tous les cas, exonérés de toute responsabilité, y compris celle des dommages que pourrait éventuellement causer l'application de cet Accord.

Art. 12.

Si à la fin du présent Accord un solde en faveur de l'un des deux Pays subsistait, dans le Pays créancier les versements au clearing continueront à être effectués selon les dispositions du présent Accord jusqu'à l'ammortissement complet du solde en question.

Art. 13.

Le présent Accord remplace l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, signé à Rome le 9 juillet 1937, ainsi que tous les Protocoles, échanges de Notes et ententes complémentaires audit Accord.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1941 et aura effet jusqu'au 31 décembre 1941. S'il n'est pas dénoncé deux mois avant cette date, il sera prorogé par tacite réconduction pour des périodes d'une année, sauf préavis de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Rome, en double exemplaire le 30 novembre 1940.

Pour l'Italie	*Pour le Danemark*
A. GIANNINI	OTTO WADSTED

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
BENINI

Protocole concernant l'extension des Traités et des Accords italo-danois à l'Union douanière italo-albanaise

Le *Gouvernement Italien*, au nom de l'Union douanière italo-albanaise et le *Gouvernement Danois*, sont convenus d'étendre au territoire de l'Union douanière italo-albanaise à partir de la date de signature du présent Protocole les Accords suivants, en vigueur entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark:

1. — Traité de Commerce et de Navigation du 1er mai 1864 de même que l'Article Additionnel du 17 septembre 1902 signé à Copenhague, qui étend le traitement de la nation le plus favorisée à l'exercice du commerce et des professions, et l'Echange de Notes du 26 et 27 août 1902 interprétatif du mot « professions ».

2. — Echange de Notes du 26 octobre 1927 concernant l'exemption du paiement des droits de visa pour les certificats d'origine et les factures commerciales.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Toutefois, les Parties contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir de la date de sa signature.

Fait à Rome, le 30 novembre 1940.

Pour l'Italie	*Pour le Danemark*
A. GIANNINI	OTTO WADSTED

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
BENINI

LEGGE 27 febbraio 1941-XIX, n. 190.

Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e dei Consorzi delle provincie di Pisa e di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere dell'acquedotto istriano, è concesso al Consorzio per la bonifica dell'Istria un contributo straordinario non superiore a L. 4.000.000.

Art. 2.

Gli utili netti annuali che potranno verificarsi nell'esercizio dell'acquedotto istriano saranno devoluti allo Stato sino alla concorrenza della somma erogata ai sensi del precedente art. 1.

L'accertamento di tali utili è demandato, durante l'esecuzione delle opere di costruzione dell'acquedotto, alla Commissione liquidatrice del costo effettivo dell'opera nominata a termini del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1560.

Successivamente, un rappresentante del Ministero delle finanze farà parte dell'Amministrazione dell'ente in qualità di revisore dei conti.

Art. 3.

Ai Consorzi di bonifica ricadenti nelle provincie di Pisa e di Lucca le cui opere sono state danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1940, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere contributi straordinari qualora venga accertato che le normali capacità contributive dei terreni facenti parte dei rispettivi comprensori non consentano ulteriori aggravi.

La misura del contributo sarà determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze.

Art. 4.

Alla spesa derivante dai contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sarà provveduto con i fondi autorizzati dal R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 3 marzo 1941-XIX, n. 191.
Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore in servizio permanente effettivo, destinati in servizio aeronavigante in qualità di osservatori, acquistano nel ruolo un numero di posti corrispondente al 0,5 per cento dell'organico del rispettivo grado per ogni anno di servizio aeronavigante. Tale vantaggio di carriera è, però, concesso soltanto a coloro che abbiano avuto, nell'anno, una qualifica non inferiore a « molto buono ».

Gli spostamenti in ruolo previsti dal precedente comma sono effettuati, con decreto del Ministro per la marina, alla data del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 2.

La disposizione del precedente art. 1 si applica anche agli ufficiali inferiori di complemento del corpo di Stato Maggiore della Regia marina i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso. Per coloro che non appartengano al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, la percentuale del 0,5 per cento va riferita al numero degli ufficiali esistenti nel ruolo di anzianità alla data del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

Per il periodo di servizio aeronavigante il contributo dell'Amministrazione della Regia marina previsto dal 2° comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è elevato dal 4 al 14 per cento dello stipendio lordo e tale maggiorazione è valutabile agli effetti della liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 7 della stessa legge.

Resta ferma la ritenuta mensile del 6 per cento sugli stipendi a favore della « Cassa ufficiali della Regia marina » di cui al 1° comma del citato art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge il servizio aeronavigante è quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 3 marzo 1941-XIX, n. 192.
Impiego di ufficiali del Regio esercito fuori quadro in incarichi speciali o di organico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito fuori quadro sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali o, per tutta la durata dell'attuale guerra, in incarichi di organico.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 14 marzo 1941-XIX, n. 193.
Applicazione di benefici fiscali per i contratti di mutuo da stipularsi dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 1930 e 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici fiscali, di cui alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839, previsti per i contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1940-XIX e fino al 31 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — LISSIA

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1941-XIX.
Franchigia ai reattivi per la flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;
Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1940-XVIII, che ha ammesso alle predette agevolezze il prodotto « Flotol » destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco;
Ritenuto che il « Flotol » è di utile impiego anche nella flottazione dei minerali auriferi-arsenicali;

Determina:

Art. 1.

Il prodotto denominato « Flotol » è ammesso al trattamento fiscale di favore concesso dal R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, anche se destinato alla flottazione dei minerali auriferi-arsenicali.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'articolo precedente è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1931 per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio ed all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1941-XIX.
Prezzi della lana per la campagna di ammasso della tosa 1941.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista;
Visto l'art. 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, che converte in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, sugli ammassi della lana;
Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze, quella rilasciata nella stessa data al Sottosegretario di Stato per le corporazioni e quella rilasciata addì 18 febbraio 1941-XIX al Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi della lana per la campagna di ammasso della tosa 1941 sono stabiliti secondo la tabella annessa al presente decreto del quale essa forma parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per gli scambi e valute*
GATTI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
SERENA

TABELLA PREZZI LANE 1941

Lane di tosa.

DENOMINAZIONE	Finezza (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Marche 1ª (= 100) base laf.	Prezzo base lavato a fondo per kg.	Resa media indicativa		Prezzo corrispondente alla resa media indicativa	
				In saltato a regola d'arte	In sucido	In saltato	In sucido
		%	L.	%	%	L.	L.
A) LANE ITALIA							
1. — PIEMONTE							
a) Biellese I (bistosa 6 mesi)	50's	92	42,57	65	55	27,67	23,41
b) Biellese II (bistosa 6 mesi)	46's-48's	88	40,72	67	56	27,28	22,80
c) Savoiarda I	44's-46's	84	38,87	68	56	26,43	21,77
d) Savoiarda II (materasso-lavoro)	40's	67	31 —	70	57	21,70	17,67
e) Frabosa (materasso)	36's-40's	54	24,99	68	55	16,99	13,74
2. — LIGURIA							
a) Liguria (materasso, bistosa 6 mesi) . . .	36's-40's	49	22,67	80	60	18,14	13,60
3. — LOMBARDIA							
a) Bergamasca (bistosa 6 mesi) (1)	40's-48's	84	38,87	72	60	27,99	23,32
4. — TRE VENEZIE							
a) Vicentina fine (bistosa 6 mesi) (2) . . .	50's-58's	93	43,03	64	52	27,54	22,38
b) Vicentina comune (bistosa 6 mesi) (3) .	40's-46's	84	38,87	66	58	25,65	22,54
c) Cherso (materasso-lavoro)	40's-46's	73	33,78	70	57	23,65	19,25
d) Carsolina (materasso, bistosa 6 mesi, con pelo morto)	36's-40's	49	22,67	67	54	15,19	12,24
5. — EMILIA							
a) Emilia I (bistosa 6 mesi, tipo Ferrara, Ravenna, con poco pelo morto) (4)	50's	89	41,18	76	60	31,30	24,71
b) Emilia II (bistosa 6 mesi, con poco pelo morto)	46's-50's	85	39,33	76	60	29,89	23,60
c) Caracul (bistosa 6 mesi)	46's	77	35,63	64	52	22,80	18,53
6. — TOSCANA							
a) Toscana I (Vissana ordinaria, tipo Orbetello, Maremma Grossetana)	56's-58's	112	51,82	66	45	34,20	23,32
b) Toscana II (tipo Firenze, Poppi, S. Casciano, Arezzo, Val di Chiana, con pelo morto)	56's	99	45,81	72	46	32,93	21,07
c) Toscana III (tipo Alta Valle del Tevere, Senese, Mugello, con molto pelo morto)	50's	86	39,79	74	46	29,44	18,30
d) Toscana IV (bistosa 6 mesi, tipo Lucca, Livorno, Pisa, Apuania)	46's-50's	67	31 —	74	56	22,94	17,36
7. — MARCHE							
a) Marche I (tipo della zona a sud-ovest di Fabriano, Castel Raimondo, Camerino)	56's-58's	100	46,27	72	52	33,31	24,06
b) Marche II (tipo della zona a nord di Macerata e della zona Litoranea, con molto pelo morto)	50's-56's	94	43,49	75	55	32,62	23,92
8. — UMBRIA							
a) Umbria I (Vissana corta, tipo Norcia, Trevi)	58's-60's	109	50,43	62	46	31,27	23,20
b) Umbria II (tipo Terni, Spoleto, e la migliore di Foligno)	56's-58's	105	48,58	66	48	32,06	23,32
c) Umbria III (tipo Foligno, Gualdo Tadino, Colle Fiorito, Acquasparta, con pelo morto)	56's	94	43,49	71	50	30,88	21,74
9. — LAZIO							
a) Roma tipo Puglia	60's fino	130	60,15	58	43	34,89	25,80

DENOMINAZIONE	Finezza (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Marche 1ª (= 100) base laf. %	Prezzo base lavato a fondo per kg. L.	Resa media indicativa		Prezzo corrispondente alla resa media indicativa	
				In saltato a regola d'arte %	In sucido %	In saltato L.	In sucido L.
b) Roma I (Sopravissana)	58's–60's	123	56,91	60	44	34,15	25,04
c) Roma II (Vissana)	58's	116	53,67	61	45	32,74	24,15
d) Roma III (la cosidetta Provincia, tipo Viterbese, Vetralla, Ciociaria)	58 s ord.	112	51,82	62	46	32,13	23,84
e) Roma IV (tipo Grotte di Castro, Acquapendente, con pelo morto)	56's	101	46,73	64	46	29,91	21,50
10. — ABRUZZO							
a) Abruzzo I (tipo Avezzano, Sulmona, Aquila in parte e zone montane contermini)	58's–60's	116	53,67	53	40	33,81	21,47
b) Abruzzo II (tipo Tagliacozzo, Carsoli, Oricola, Fucino, Celano)	58's fino	113	52,29	64	42	33,47	21,96
c) Abruzzo III (bistosa 6 mesi, tipo del Litorale Adriatico, con pelo morto)	56's ord.	84	38,87	71	46	27,60	17,88
11. — MOLISE							
a) Molise I	58's	108	49,97	64	46	31,98	22,99
b) Molise II	56's ord.	104	48,12	70	50	33,68	24,06
12. — CAMPANIA							
a) Campania I (tipo di certe lane di Avellino, Benevento e Casertano)	58's	108	49,97	66	46	32,98	22,99
b) Campania II (tipo Salerno)	56's ord.	104	48,12	72	52	34,65	25,02
c) Campania III	50's	94	43,49	74	54	32,18	23,48
13. — PUGLIA							
a) Puglia I (tipo Capracotta, Pescasseroli, Castel del Monte) (5)	60's–64's	135	62,46	57	41	35,60	25,61
b) Puglia II (tipo Troia, Candela, Serracapriola)	58's–60's	130	60,15	60	42	36,09	25,26
c) Puglia II-III (tipo S. Giovanni, S. Nicandro)	58's	120	55,52	63	43	34,98	23,87
d) Puglia III (tipo Vico Garganico, Vieste, Monte S. Angelo)	56's–58's	109	50,43	64	44	32,28	22,19
e) Puglia IV	50's	84	38,87	66	45	25,65	17,49
f) Altamura (materasso)	36's–40's	62	28,69	80	53	22,95	15,21
g) Leccese (materasso)	36's–40's	59	27,30	75	53	20,47	14,47
14. — LUCANIA							
a) Lucania I	58's–60's	122	56,45	62	42	35 —	23,71
b) Lucania I-II (tipo Potenza, Venosa, Melfi, Rocchetta S. Antonio)	58's	117	54,14	64	43	34,65	23,28
c) Lucania II (tipo Grassano, Pisticci, Bella, Muro, Matera)	56's–58's	111	51,36	66	44	33,90	22,60
d) Lucania III (bistosa 6 mesi, tipo Lagonegro, irregolare)	50's fino	81	37,48	68	45	25,49	16,87
15. — CALABRIA							
a) Calabria I (tipo Cotrone fine) (6)	60's–64's	128	59,23	—	41	—	24,23
b) Calabria II (tipo Rossano, Cassano Ionico, Cutro, Catanzaro)	58's	105	48,58	—	42	—	20,40
c) Calabria III	56's	94	43,49	—	43	—	18,70
d) Calabria IV (materasso, tipo Sciara)	36 s–40's	57	26,37	—	52	—	13,71
16. — SICILIA							
a) Sicilia barbaresca	46's–50's	77	35,63	—	52	—	18,53
b) Similare barbaresca (materasso-lavoro)	40's–46's	67	31 —	—	53	—	16,43
c) Sicilia ordinaria (materasso)	6's–40's	57	26,37	—	54	—	14,24
17. — SARDEGNA							
a) Sardegna fine (materasso-lavoro) (7)	40's–44's	67	31 —	—	52	—	16,12
b) Sardegna prima scelta (materasso) (8)	32's–36's	61	28,22	—	54	—	15,24
c) Sardegna ordinaria (materasso)	36's–40's	54	24,99	—	55	—	13,74

DENOMINAZIONE	Finezza (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Marche 1ª (= 100) base laf. %	Prezzo base lavato a fondo per kg. L.	Resa media indicativa		Prezzo corrispondente alla resa media indicativa	
				In saltato a regola d'arte %	In sucido %	In saltato L.	In sucido L.
B) LANE LIBICHE (9)							
Zuarina fine (con 3-4 % di colorato e senza peli morti)	56's-58's	86	39,79	—	27-34	—	10,74-13,53
Tripolina scelta (con 6-8 % di colorato e tracce di pelo morto)	46's-56's	76	35,17	—	30-38	—	10,55-13,36
Tripolina corrente e lana della Sirte (con 10-12 % di colorato e con peli morti)	44's-52's	65	30,08	—	34-42	—	10,23-12,63
Cirenaica prima (con 6-8 % di colorato con tracce di peli morti)	46's-56's	76	35,17	—	34-42	—	11,96-14,77
Cirenaica seconda (con 10-12 % di colorato, con pelo morto)	44's-48's	65	30,08	—	38-45	—	11,43-13,54
Libia (materasso)	40's	54	24,99	—	35-45	—	8,75-11,25
C) LANE ALBANESI (10)							
Ruda Albania (tipo Lumia)	40's-48's	89	41,18	—	56	—	23,06
Scutari (materasso)	28's-32's	70	32,39	85	58	27,53	18,79
Porto Edda prima scelta (materasso-lavoro) .	40's-46's	70	32,39	—	55	—	17,81
Porto Edda ordinaria (materasso)	36's-40's	61	28,22	—	58	—	16,37
Coritza, Valona, Fieri, Berat, Tirana e Durazzo prima scelta (materasso)	36's-40's	63	29,15	—	51	—	14,87
Coritza, Valona, Fieri, Berat, Tirana e Durazzo seconda scelta (materasso)	36's-40's	57	26,37	—	51	—	13,45

NOTE

(1) Le partite di lana bergamasca varietà Varesina, di finezza superiore al tipo medio della Bergamasca potranno avere una maggiorazione di prezzo fino al 10 %

(2) Le partite di lana Vicentina fine varietà Padovana, di finezza superiore al tipo medio della Vicentina fine, potranno avere una maggiorazione di prezzo fino al 10%.

(3) Le lane dell'Alto Adige di migliore qualità potranno avere un congruo sopraprezzo.

(4) Alcune partite del Ravennate sono classificabili Toscana II con resa media in sucido del 41 %.

(5) Le partite classiche di grande finezza ed uniformità, corrispondenti ad un 64'-s 70's, correntemente denominate « Puglia primissima » potranno avere un prezzo superiore dell'8% a quella della Puglia I.

(6) Le partite di Calabria I di particolare finezza potranno avere un soprapprezzo.

(7) Velli notevolmente uniformi senza o con pochi peli morti.

(8) Costituita da velli interi, ben cresciuti, di lungo taglio e con poco sottovello. Se tale lana viene presentata senza o con peli morti, verrà ragguagliata all'Altamura da materasso.

(9) I prezzi delle lane libiche s'intendono per merce posta franco magazzini degli Enti ammassatori della Libia, sui porti d'imbarco e sono al netto di ogni spesa, tassa, ecc., nonchè delle spese di cui al decreto Governatoriale del 9 giugno-XVII, n. 123702.

(10) I prezzi delle lane albanesi s'intendono per merce posta nei magazzini degli ammassi italiani.

LANE DI CONCIA

Nella difficoltà pratica di stabilire una vera e propria tabella delle classifiche, delle rese e dei prezzi delle lane di concia, che tenga esatto conto della grande varietà di tali lane, le Commissioni di apprezzamento devono attenersi alle seguenti norme:

1° — I prezzi delle lane di concia, base lavata a fondo (laf.), vanno ragguagliati a quelli delle lane nazionali di tosa, di piena lunghezza e corrispondenti o similari per finezza. Per quelle lane di concia provenienti da pelli importate, che non trovino corrispondenza alcuna nelle qualità della tosa italiana, le Commissioni di stima stabiliscono il prezzo delle corrispondenti lane di tosa, sulla base dei prezzi delle lane nazionali.

2° — Sui prezzi delle suddette lane di tosa, presi per base di ragguaglio, deve applicarsi per le lane di concia di piena lunghezza (10-12 mesi) una *svalutazione a seconda dei sistemi di lavorazione*, come appresso:

Svalutazione media

a) lane calcinate:
da lavoro . . . . 50 %
da materasso . . . . 40 %

b) lane solfurate - calcinate (con presenza di calce):
da lavoro . . . . 25 %
da materasso . . . . 20 %

c) lane solfurate (senza calce):
da lavoro . . . . 11 %
da materasso . . . . 11 %

d) lane di fermentazione (tipo Mazamet e similari):
da lavoro . . . . 8 %
da materasso . . . . 8 %

e) lane di sistemi superiori (tipo Rapilar o di egual pregio):
da lavoro . . . . 5 %
da materasso . . . . 5 %

Le lane ottenute con sistemi che non rientrino nella elencazione di cui sopra, devono essere apprezzate secondo i loro pregi intrinseci.

La misura delle predette svalutazioni tiene già conto del colore normale dovuto al processo di lavorazione. Nel caso però del colore rossiccio, derivante dall'uso di naftalina, si può applicare una ulteriore svalutazione fino al 5 %.

3° — I prezzi base lavato a fondo (laf.) determinati come al n. 1 devono subire una ulteriore svalutazione in rapporto alla lun-

ghezza della fibra, tenendo presente che — come nelle lane di tosa — non tutti i filamenti di uno stesso vello hanno eguale lunghezza. Tale svalutazione è fissata nelle proporzioni medie seguenti e va applicata ai prezzi delle corrispondenti lane annuali:

3/4 lana (8-9 mesi)	8 %
1/2 lana (6-7 mesi)	15 %
1/4 lana (3-5 mesi)	22 %
tosone o rasato (sino a tre mesi) . . .	35 %

4° — Oltre alle riduzioni previste dai due commi precedenti, alle lane colorate di concia devono essere applicate le riduzioni di prezzo stabilite per le lane colorate di tosa, diminuite di 10 punti, e cioè: *bigie*: tessili 20 %, materasso - lavoro 15 %, materasso 10 %; *nere* e *morette*: tessili 10 %, materasso - lavoro 15 %, materasso 20 %.

5° — Il pezzame da materasso (o spezzato) è valutato come scarto, in analogia a quanto si pratica per le lane di tosa.

6° — Le così dette « lane di strappo » sono valutate secondo le loro reali caratteristiche e secondo i loro pregi intrinseci in rapporto alle lane di concia.

7° — Le così dette lane « Zampetto » sono valutate come scarto, tenendo conto della loro lunghezza e dei loro pregi intrinseci in rapporto alle lane di concia.

8° — Tutte le percentuali di svalutazione di cui sopra, vanno riferite a lane di normale lavorazione. Alle lane provenienti da lavorazione particolarmente accurata, può essere accordato un congruo premio. In ogni caso il prezzo maggiorato del premio, non deve superare il prezzo della stessa qualità di lana assoggettata al sistema di concia immediatamente superiore. Per le lane del gruppo *e*) (sistemi superiori) il premio non può superare il 2 %. Alle lane mal preparate o deteriorate, si applica una adeguata svalutazione.

9° — Infine, per la determinazione del prezzo da corrispondere al conferente, i prezzi base laf., come sopra calcolati, devono rapportarsi alle rese effettive delle singole partite.

Avvertenze generali

1) *Denominazioni*. — Le denominazioni che in tabella non sono seguite dalla qualifica « materasso » o « materasso - lavoro » si riferiscono a lane tessili.

Per le lane nazionali, per quelle libiche e per quelle albanesi, non sono ammesse denominazioni differenti da quelle indicate in tabella.

Qualora venga conferita lana estera, questa sarà indicata con la sua denominazione di origine e con quella della lana nazionale, libica o albanese, alla quale viene ragguagliata.

2) *Classifiche*. — I dati della tabella, relativi alla finezza e alle rese, hanno soltanto valore indicativo quali basi di orientamento per le Commissioni di apprezzamento. Le Commissioni valuteranno le lane secondo le reali caratteristiche delle singole partite.

I prezzi si riferiscono a lane normali (ossia provenienti da animali sani, asciutte, ben divise per qualità, non difettose per eccesso di filamenti morti, ecc.) e comunque non sofisticate con grassi aggiunti, sterco, terra, acqua od altri corpi estranei.

Le singole classifiche vanno riferite al tipo medio dell'annata.

Se in una zona vengono riscontrate lane aventi i caratteri delle lane di altre zone, esse vanno classificate come appartenenti a tali zone; così ad esempio nel Piemonte (Alta Valle di Cuneo) si riscontrano alcune partite di lane fini, assimilabili alla Calabria I e II.

I rapporti di prezzo fra le varie classi della tabella sono stati stabiliti tenendo conto, oltre che della finezza, delle caratteristiche proprie delle lane delle singole zone. Nel caso di partite che presentino caratteri intermedi fra due classi successive della tabella, il prezzo base lavato sarà determinato valutando la percentuale di lana appartenente a ciascuna delle due classi, ed applicando poi alla partita la resa di stima.

Per lane della stessa classe sono ammesse variazioni di prezzo, in più o in meno in confronto ai prezzi base della tabella, in dipendenza di particolari pregi o difetti nei confronti del tipo medio dell'annata.

Per tutte le lane da materasso appartenenti a zone per le quali la tabella non contempla tali lane, la classifica sarà fatta in base alle caratteristiche delle singole partite, con riferimento alle categorie similari previste dalla tabella stessa.

Le lane provenienti da razze ovine differenti, come pure le agnelline, le bigie, le carbonate, le morette, le nere, le bistose di 8 mesi, di 6 mesi, di 4 mesi, gli scarti, devono essere presentate separatamente anche per quanto riguarda il sucido e il saltato; in caso contrario la separazione sarà fatta dall'Ente ammassatore a spese del conferente.

In caso di mancata divisione per qualità — come al comma precedente — non previamente dichiarata, e in caso di sofisticazione, le Commissioni di apprezzamento applicheranno rigorosamente le debite svalutazioni salvo all'Ente ammassatore il diritto di indennizzarsi, sull'importo dovuto al conferente, della spesa occorsa o occorrente per ovviare alla inadempienza o, eventualmente, alla sofisticazione rilevata.

3) *Vellatura*. — Tutte le lane matricine annuali, devono essere consegnate in velli; in caso contrario potrà essere applicata una adeguata riduzione di prezzo.

4) *Rese*. — Devono essere quelle effettive e non devono compensare nessun altro elemento di valutazione della partita.

5) *Lane agnelline*. — Puglia I e Roma tipo Puglia: 15-20 % meno della matricina, a seconda della lunghezza; lane bistose, lane di Sicilia e di Sardegna, alla pari con la matricina. Tutte le altre categorie: tessili 20-25 % meno della matricina, a seconda della lunghezza; da materasso e da materasso-lavoro 10 % meno della matricina. Le riduzioni suddette si applicano alle lane agnelline computando la loro resa effettiva e tenendo conto del colore. Alle agnelline non si applicano le riduzioni per bistosità, ma si applicano quelle relative agli scarti.

6) *Scarti*. — Mezze lane (scodature, sboglia, ecc.) e tosati (scorzi) di matricina e di agnellina: riduzione del 30 % rispetto alle corrispondenti matricine e agnelline, computando la resa effettiva e tenendo conto del colore. Agli scarti non si applicano riduzioni per bistosità.

7) *Lane bigie, nere e morette*. — Alle lane colorate si applicano le seguenti riduzioni rispetto alle bianche: bigie: tessili 30 %, materasso-lavoro 25 %, materasso 20 %; nere e morette: tessili 20 %, materasso-lavoro 25 %, materasso 30 %.

Al prezzo di tabella della lana caracul non si applicano le riduzioni previste per il colorato.

8) *Lane carbonate*. — Riduzione fino al 10 % delle bianche.

9) *Lane bistose*. — Le lane previste in tabella come bistose portano, dopo la denominazione, e in parentesi, la dizione « bistose di 6 mesi ». Le lane che non portano tale dizione sono previste come annuali. Presentandosi però partite di bistose di queste ultime, si applicheranno le seguenti riduzioni sui prezzi delle corrispondenti lane annuali, tenendo conto del colore e computando la resa effettiva, che di regola è più elevata nelle bistose, specie se di tosa autunnale: bistose di 8 mesi 20 %, bistose di 6 mesi 25 %, bistose di 4 mesi 35 %. Fanno eccezione a questa norma le lane annuali Savoiarda I, Savoiarda II, Frabosa, Cherso, Toscana III che avranno invece le seguenti riduzioni: bistose di 8 mesi 15 %, bistose di 6 mesi 20 %, bistose di 4 mesi 35 %.

Alle lane di 12 mesi e alle bistose di 8 mesi delle qualità indicate in tabella come bistose di 6 mesi, si applicano i prezzi di queste ultime con le seguenti maggiorazioni, computando la resa effettiva e tenendo conto del colore: lane di 12 mesi 15 %, bistose di 8 mesi 8 %. Fanno eccezione a questa norma le lane bistose di 6 mesi Emilia I ed Emilia II che avranno invece le seguenti maggiorazioni: lane di 12 mesi 20 %, bistose di 8 mesi 12 %. Alle bistose di 4 mesi di tutte le qualità indicate in tabella come bistose di 6 mesi, si applicano, a parità di resa e di colore, i prezzi di queste ultime ridotti del 20 %.

10) *Lane libiche*. (Annotazioni particolari). — I prezzi di tabella s'intendono per le lane regolarmente scaccolate. Per le lane non scaccolate o scaccolate incompiutamente, si applicano congrue riduzioni.

Le partite di qualità superiore a quelle indicate in tabella, ben presentate sia per avvellatura che per omogeneità e scaccolatura, le quali presentino caratteristiche analoghe alle lane nazionali di corrispondente finezza, saranno classificate ed apprezzate come queste ultime, riducendone opportunamente il prezzo in base ad eventuali deficienze di resistenza, elasticità, ecc.

I pezzami, e cioè le lane non consegnate in velli, avranno una riduzione di prezzo rispetto alle lane in velli del 15 % se da materasso o da materasso-lavoro, e dal 5 % al 15 % se tessili.

Se il contenuto in bigio e colorato supera o non raggiunge le percentuali indicate nella presente tabella, si farà luogo ad una proporzionale riduzione o maggiorazione di prezzo.

11) *Lane albanesi*. (Annotazioni particolari). — Le lane albanesi devono presentare le seguenti percentuali minime di vellatura: Scutari e Porto Edda 75 %, tutte le altre 65 %. Per vellature maggiori o minori delle suddette, le Commissioni di stima applicheranno congrue maggiorazioni o minorazioni di prezzo.

Va tenuto presente che la Scutari è spesso mescolata con lane di altre provenienze. In tali casi vanno applicate congrue riduzioni di prezzo.

Il Ministro: Tassinari.

(1300)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Commissariato aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, e successive estensioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto l'art. 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e l'art. 87 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto l'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Commissariato del corpo di Commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del corpo di Commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale commissario (grado 4°).
Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939 n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.
Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923-II, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, provvisti di laurea in giurisprudenza o di laurea in economia e commercio conseguita presso una delle Regie università del Regno o Istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali economiche e politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:
1) essere iscritti al P. N. F. o ai G. U. F.;
2) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.
Detto limite è aumentabile:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio alla data medesima.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;
3) risultare di buona condotta pubblica e privata e appartenere a famiglia di incensurabile moralità;
4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti, a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami.
Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente dovranno essere redatte su carta bollata da lire 6 e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi - Sezione 1ª, non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:
1) documento comprovante l'iscrizione al P. N. F. (costituito da un certificato in carta bollata da lire 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di Provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo della Provincia alla quale il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione). Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga del limite di età, esso deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;
b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);
c) essere ratificato dal Ministro Segretario del P. N. F. o da un Vice segretario autorizzato a firmare atti ufficiali del Partito.
I cittadini residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato in carta legale dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Questo certificato dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga del limite di età;
2) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto ovvero, qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dal presidente del Tribunale competente oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;
4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;
6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;
7) copia dello stato di servizio, per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che, per qualsiasi motivo, non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;
8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;
9) un certificato attestante il punto conseguito nell'esame di laurea, qualora questo non risulti dal diploma o dal certificato di cui al numero precedente;
10) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la residenza abituale, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;
11) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino lo eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso

del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del P. N. F., che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze di cui sopra si siano maturati dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami;

12) ogni altro titolo accademico o tecnico-professionale, di cui il concorrente sia in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati e precisare il loro esatto recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Ufficio concorsi - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Qualora però il concorrente abbia diritto agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire inderogabilmente al Ministero non più tardi del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6), ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio, stante il termine perentorio, sono autorizzati a inviare le domande direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio; non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Disposizioni speciali per i militari alle armi e per i residenti in A. O. I. e all'estero.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere nell'A. O. I., potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che non ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa soprassiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altre sedi funzioneranno apposite Commissioni di vigilanza.

I temi delle cinque prove di esame, uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero dell'aeronautica e da questo trasmessi, in altrettante buste chiuse e sigillate, ai presidenti delle Commissioni di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova, in presenza dei candidati.

Per l'esame di lingua estera è obbligatorio lo svolgimento di un tema in una delle lingue tedesca, francese o inglese, ed è in facoltà del concorrente continuarlo in una o in entrambe le altre lingue di cui sopra. Il candidato indicherà, pertanto, nella domanda di ammissione la lingua prescelta per l'esame obbligatorio nonchè le eventuali prove facoltative che desidera sostenere.

I temi verranno svolti nel tempo massimo di cui all'unita tabella con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere, fatta eccezione, per le lingue estere, del del vocabolario, e, per le materie giuridiche, dei codici e delle leggi che il Ministero dell'aeronautica preciserà in tempo utile.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi, e per conseguire l'idoneità i concorrenti dovranno ottenere in ciascun esame obbligatorio la votazione minima di 12/20 e una media di almeno 14/20.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità in tutte le prove, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

— Diritto amministrativo	coefficiente	3
— Diritto civile e commerciale	»	3
— Economia politica e scienza delle finanze	»	3
— Amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	3
— Lingua estera obbligatoria	»	1

Qualora il candidato sostenga l'esame anche in una o tutte e due le altre lingue non prescritte, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano i 12/20) moltiplicati per il coefficiente 1/10.

I titoli posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo al punteggio generale:

— il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in centesimi per i laureati in giurisprudenza e in scienze sociali, economiche e politiche ed in centodecimi per i laureati in economia e commercio od in scienze economiche e marittime;

— cinque punti per ogni altra laurea conseguita nel Regno;

— un punto per ogni anno o frazione di anno, superiore a sei mesi, di servizio militare prestato nella Regia aeronautica alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

— da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

I concorrenti saranno classificati per ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente del corpo di Commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 50° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori.

Il Ministero però si riserva la facoltà di nominare, qualora lo creda del caso e sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, nel caso che essi, prima di raggiungere le destinazioni di servizio vengano comandati a seguire un corso di completamento teorico-pratico di istruzione militare e tecnico-professionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel corpo di Commissariato aeronautico, ruolo Commissariato.

MATERIE D'ESAME

Prove scritte:

1. Diritto amministrativo, durata della prova 8 ore;
2. Diritto civile e commerciale, durata della prova 8 ore;
3. Economia politica e scienza delle finanze, durata della prova 6 ore;
4. Amministrazione e contabilità generale dello Stato, durata della prova 6 ore;
5. Componimento in lingua estera (*a*), durata della prova 7 ore.

(*a*) Il candidato potrà sempre, però, entro il limite complessivo delle sette ore, fare l'esame scritto anche nelle altre lingue estere.

Diritto amministrativo

Fonti del diritto amministrativo: Leggi - Norme aventi efficacia di legge - Regolamenti.

Enti pubblici e parastatali - Caratteri e conseguenze della pubblicità.

Organi ed uffici - Gerarchia.

Funzionari pubblici.

Impiegati pubblici - Stato giuridico, diritti e doveri - Potere disciplinare - Origine e fine del rapporto d'impiego.

Organi dell'Amministrazione centrale: il Re - Il Capo del Governo - I Ministri ed i Ministeri - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - Il Gran Consiglio del Fascismo e il P. N. F. - Collegi consultivi centrali.

L'amministrazione locale: Prefettura - Intendenza di finanza.

Enti ausiliari ed autarchici: Comuni, Provincie - Governatorato di Roma.

Istituti di assistenza e beneficenza - Consigli provinciali delle Corporazioni - Consorzi.

Demanio dello Stato e dei Comuni.

Limiti amministrativi della proprietà privata.

Espropriazione, requisizione, occupazione, trasferimenti coattivi.

Atto amministrativo: concetto, caratteri, forma - Figure tipiche: in ispecie concessione ed autorizzazione.

Denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Re Imperatore.

Azione giudiziaria - Giurisdizioni amministrative: Giunta provinciale amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Giurisdizione in materia di imposte, d'acqua e di leva.

Diritto civile.

Concetti giuridici fondamentali: in particolare il diritto oggettivo e il diritto soggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto oggettivo: in particolare la legge e la consuetudine - La codificazione - Interpretazione delle norme giuridiche - L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo.

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. In particolare i loro requisiti e capacità, lo stato di cittadinanza, la sede giuridica della persona, l'atto dello stato civile, l'assenza e la scomparsa.

Le cose e i beni: loro nozioni e distinzioni - I fatti giuridici - Gli atti giuridici - I negozi giuridici: concetti, specie, elementi essenziali, naturali e accidentali, rappresentanza, inefficacia.

La tutela dei diritti - Le azioni e le eccezioni - Le prove: varie specie ed ammissibilità.

L'influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione estintiva, prescrizione presuntiva e decadenza.

Il diritto di proprietà: suoi caratteri, limitazioni, modi di acquisto originari e derivativi, tutela - Il condominio - La concezione della proprietà nella legislazione fascista.

L'usufrutto, l'uso e l'abitazione - Le servitù prediali - L'enfiteusi e la superficie.

La pubblicità degli atti di acquisto di diritti su immobili.

Il possesso: concetti, fondamenti, acquisti e perdite, varie specie, effetti, tutela.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali.

I soggetti delle obbligazioni: loro determinatezza e relatività di tale carattere - Pluralità dei soggetti attivi e passivi: obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni - Obbligazione di dare, fare e non fare - Prestazioni transeunti e aventi tratti successivi - Prestazioni semplici e complesse - Obbligazioni alternative e facoltative - Obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Le fonti di obbligazione - Contratti: concetto, categoria, requisiti, interpretazione, effetti - In particolare la irrevocabilità dei contratti e la condizione risolutiva tacita - I quasi contratti - I delitti e i quasi delitti - La legge.

Gli effetti delle obbligazioni - L'adempimento e i varii casi di inadempimento definitivo e di ritardo nell'adempimento.

L'estinzione delle obbligazioni: varii modi e norme relative.

La trasmissione delle obbligazioni: successione nel credito, successione nel debito.

Il contratto di compra vendita - Elementi essenziali - Effetti: il pericolo della cosa venduta, la tradizione, la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta, le obbligazioni del compratore - Il riscatto convenzionale - Il patto di riservato dominio - La rescissione per causa di lesione.

La locazione delle cose - La locazione delle opere: il contratto di lavoro in genere, il contratto di impiego privato, il contratto collettivo di lavoro - La locazione di opera.

Il contratto di società: concetto, requisiti, specie, effetti, fine.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comodato, mutuo, deposito volontario, necessario e irregolare - Il sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

I diritti di garenzia: azione surrogatoria, azione revocatoria, fideiussione, diritto di detenzione, anticresi, privilegi, pegno, ipoteca.

Diritto commerciale.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. In particolare i libri di commercio.

I mediatori, i rappresentanti.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzione.

Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. La concentrazione delle aziende sociali - La associazione in partecipazione - L'azienda commerciale e i beni che la compongono - I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. In particolare la cambiale: requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento e protesto, azione ed eccezioni cambiarie - Assegni bancari, assegni circolari.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina.

I contratti fra persone lontane.

I contratti di mandato commerciale e di commissione.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compra vendita, di pegno, e di deposito in materia commerciale.

I contratti di riporto e di conto corrente.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua: norme fondamentali.

La prescrizione commerciale.

Economia politica.

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: economia pura e sua utilità, economia statica, economia dinamica - Bisogni - Beni - Utilità in particolare - Domanda e sua elasticità - Equilibrio del consumatore di un solo bene e di più beni - Il teorema dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari - L'influenza dell'ordinamento corporativo sul consumo.

Concetto di produzione - Fattori della produzione: terra, lavoro, capitale, capacità organizzativa - Organizzazione della produzione: impresa moderna e le funzioni dell'imprenditore dell'ordinamento corporativo, secondo la carta del lavoro - Grande e piccola impresa: economia interna ed esterna - Costo di produzione e attività della impresa produttrice - Offerta e sua elasticità - Equilibrio del produttore.

Nozione di merce e di mercato - I presupposti fondamentali dello scambio - Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza.

Determinazione del prezzo in regime di monopolio: arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi - Le varie forme delle coalizioni fra imprese: accaparramento, cartelli, trusts - Concetto di dumping - Il fenomeno dell'interesse - Il fenomeno della rendita: rendita fondiaria, edilizia, mineraria, idraulica e relativa teoria - Elementi determinativi del salario - Sue forme e variazioni - Organizzazioni professionali, disciplina dei rapporti collettivi di lavoro: in particolare dei contratti collettivi - Il profitto dell'imprenditore come retribuzione ordinaria e guadagno differenziale.

Moneta, potere d'acquisto della moneta e suoi elementi determinativi: domande ed offerte di moneta - Monometallismo e bimetallismo - Moneta divisionaria - Credito, intermediari del credito e loro classificazione secondo la durata delle relative operazioni - Circolazione degli assegni bancari - Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca - Emissione di essi e manovra dello sconto - Circolazione a corso forzoso dei biglietti di banca - Concetto di inflazione e deflazione: fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale - Sistemi monetari del gold exchange standard, del gold bullion standard, del gold standard elastico e dei rispettivi fondi di stabilizzazione.

Scambi internazionali - Teorie dei costi comparati - Bilancio internazionale dei pagamenti e sue partite attive e passive per un paese - Rapporti creditizi internazionali.

Periodi ciclici, crisi economiche - Cenno delle varie spiegazioni delle crisi.

Caratteristiche della economia corporativa - Le leggi fondamentali dell'economia fascista e la carta del lavoro - Economia agricola industriale, commerciale, dei trasporti dell'Italia.

Regime monetario italiano - Organizzazione creditizia - Politica demografica del regime fascista.

Scienza delle finanze.

Il fenomeno finanziario - Bisogni pubblici e collettivi e produzione dei servizi pubblici - Divisione del lavoro fra soddisfazione dei bisogni collettivi, ai quali provvede l'iniziativa privata e quella dei bisogni cui provvedono lo Stato e gli enti pubblici minori.

Bilancio dello Stato - Formazione, approvazione, esercizio del bilancio - Concetto di avanzo, disavanzo, residuo.

Spese pubbliche ordinarie e straordinarie - Classificazione con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna della Nazione.

Motivi dell'aumento delle spese pubbliche dei bilanci moderni - Entrate pubbliche originarie e derivate, ordinarie e straordinarie - I beni patrimoniali dello Stato, come entrata originaria - Scomparsa dei beni patrimoniali, ad eccezione dei boschi e delle ferrovie - Demanio pubblico: immobiliare e mobiliare.

Le società anonime miste.

Entrate e derivate - Concetti di servizio pubblico speciale - Formazione della tassa e della tariffa - Diversificazione e unificazione della tariffa - Concetto dell'imposta speciale e del contributo di miglioria - L'imposta e la produzione dei servizi pubblici generali - Imposte dirette ed indirette - Carattere di integrazione reciproca - Imposta proporzionale progressiva - Criterio amministrativo della imposta - Effetti economici: traslazione, diffusione, evasione, rimozione, ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette nel sistema tributario italiano - Imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile.

Imposta complementare sul reddito e straordinaria sul patrimonio - Imposta sui celibi - Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte dirette - Le riforme del Governo Fascista.

Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti di proprietà - Ulteriori suddivisioni di ciascun ramo della impostazione indiretta - Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte indirette.

Entrata straordinaria - Alienazione di beni patrimoniali - Tesoro di guerra - Varie forme di prestiti pubblici - Stipulazione, rimborso, conversione, ammortamento del debito pubblico - Imposta straordinaria - Il dibattito sulla eguale pressione del prestito e dell'imposta - La finanza locale: criterio della riforma fascista - Entrata e spese principali dei Comuni e delle Provincie.

Amministrazione e contabilità di Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimenti per incanti e per limitazioni a trattativa privata - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario - Bilancio di previsione, rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali.

Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali.

Direzione generale del Tesoro - Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato - Loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazione ordinaria e straordinaria.

Entrata dello Stato e sue fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impiego, liquidazione e pagamenti - Emissione dei mandati - Varie specie dei mandati e loro pagamenti - Spese fisse.

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciale - Conti giudiziali.

Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 178, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e contabilità degli Enti aeronautici.

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1299)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.